

**COMMISSIONE TECNICA CENTRALE  
LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA  
DELL'ENTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA**



**NORME TECNICHE DEL LIBRO GENEALOGICO  
DEL GATTO DI RAZZA PURA**

## Indice

	<b>Norme Tecniche - Definizione</b> .....	1
<b>Capitolo I</b>	<b>- Obiettivi di selezione - Principi generali</b> .....	2
<b>Capitolo II</b>	<b>- Caratteristiche delle razze</b> .....	3
2.1	- Caratteristiche generali e di razza .....	3
<b>Capitolo III</b>	<b>- Requisiti per l'ammissione ai Libri</b> .....	4
3.1	- Ammissione al Libro Genealogico .....	4
3.1.1	- Disposizioni generali.....	4
3.1.2	- Registrazione di soggetti nati e allevati all'estero e provenienti da Associazioni facenti parte del World Cat Congress (WCC) che non detengono un Libro Genealogico per conto dello Stato.....	4
3.1.3	- Registrazione di soggetti nati e allevati in Italia e provenienti da Associazioni che non detengono un Libro Genealogico per conto dello Stato.....	5
3.1.4	- Registrazione di soggetti nati e allevati all'estero e provenienti da Associazioni non facenti parte del World Cat Congress (WCC) che non detengono un LG per conto dello Stato. ....	5
3.1.5	- Registrazione di soggetti di razze riconosciute con colori non riconosciuti .....	6
3.2	- Ammissione al Registro Iniziale Riex.....	6
3.2.1	- Il Registro Iniziale Riex .....	6
3.2.2	- Ammissione al Riex di un soggetto senza ascendenza nota.....	7
3.3	- Ammissione al Registro Razze Autoctone e in Via di Estinzione (RA/VE) .....	7
3.4	- Registro Supplementare (RS) delle Razze non riconosciute e in via di riconoscimento.....	7
<b>Capitolo IV</b>	<b>- Difetti da esclusione</b> .....	9
4.1	- Cause di esclusione all'iscrizione .....	9
4.2	- Malattie genetiche e test.....	9
<b>Capitolo V</b>	<b>- Gestione della riproduzione</b> .....	10
5.1	- Iscrizione delle cucciolate .....	10
5.2	- Riproduzione e cessione dei cuccioli .....	10
5.3	- Denuncia di Nascita .....	10
5.4	- Dichiarazione di Monta.....	11
5.5	- Fecondazione .....	11
5.6	- Certificati Genealogici .....	11
5.7	- Clausola Not For Breeding (NFB) .....	12
5.8	- Passaggio di proprietà (Transfer) .....	13
5.9	- Decesso, furto e smarrimento.....	13
5.10	- Modifiche ai documenti del Libro Genealogico .....	13
<b>Capitolo VI</b>	<b>- Registrazione di un Affisso</b> .....	14
6.1	- Definizione di un Affisso .....	14
6.2	- Soggetti richiedenti l'Affisso .....	14
6.3	- Requisiti minimi.....	14

6.4 - La richiesta di Affisso .....	15
6.5 - Hosting (Affidamento).....	15
6.6 - Mantenimento dell’Affisso .....	16
6.7 - Cancellazione dell’Affisso .....	16
<b>Capitolo VII - Controlli</b> .....	17
7.1 - Obbligatorietà .....	17
7.2 - Natura dei Controlli .....	17
7.3 - Modalità dei prelievi per i test .....	17
7.4 - Modalità dei Controlli .....	18

## **Norme Tecniche**

### **Definizione**

Le Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (di seguito Norme Tecniche) previste dal Disciplinare del Gatto di Razza dell'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana sono l'insieme delle norme che prevedono:

1. La determinazione delle razze feline attraverso gli standard di razza così suddivisi:
  - Allegato A - Standard di Razze riconosciute dall'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.
  - Allegato A1 - Standard di Razze non riconosciute dall'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana.
2. La selezione e la registrazione dei soggetti.
3. La concessione dell'Affisso.
4. Le Regole di Allevamento e Registrazione (Allegato B)

Le Norme di seguito indicate sono a tutela degli allevatori e proprietari.

# Capitolo I

## Obiettivi di selezione

### Principi generali

Le Norme Tecniche sono state concepite al fine di tutelare la salute e il benessere del gatto di razza pura nella ricerca del miglioramento selettivo dei gatti di razza.

Gli obiettivi della selezione sono:

- a) Determinazione e fissazione dei caratteri genetici delle varie razze in base agli Standard di razza.
- b) Diminuzione della possibilità statistica dell'insorgere di malattie, malformazione di carattere genetico e problemi di natura comportamentale, anche attraverso lo studio, l'individuazione e l'applicazione di metodiche atte a prevenire la manifestazione di dette problematiche e patologie;
- c) Valutazione e riconoscimento di nuove razze e colori;
- d) Tutela ed ampliamento del patrimonio zootecnico con particolare riguardo alle razze cosiddette rare o in via di estinzione;
- e) Tutela del patrimonio autoctono felino italiano.

## **Capitolo II**

### **Caratteristiche delle razze**

#### **2.1 Caratteristiche generali e di razza**

Per quanto concerne la descrizione dettagliata tanto delle caratteristiche generali quanto di quelle specifiche della razza si faccia riferimento all'Allegato A/A1 delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza dell'Ente:

1) Allegato A:

- Volume I - Parte Generale
- Volume II - Standard di Razza I Categoria
- Volume III - Standard di Razza II Categoria
- Volume IV - Standard di Razza III Categoria
- Volume V - Standard di Razza IV Categoria
- Volume VI - Gatti di Casa
- Volume VII - Razze con riconoscimento preliminare

2) Allegato A1:

- Volume VIII - Razze non riconosciute

## Capitolo III

### Requisiti per l'ammissione ai Libri

#### 3.1 Ammissione al Libro Genealogico

##### 3.1.1 Disposizioni generali

Il gatto è iscritto al Libro Genealogico solo se le informazioni fornite dal richiedente corrispondono a quanto previsto dal Disciplinare approvato e dalle presenti Norme Tecniche.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di selezione, l'UC effettua controlli relativi alle dichiarazioni prodotte nonché sul rispetto di quanto indicato nel Disciplinare approvato e nelle presenti Norme Tecniche.

I Controlli disposti dall'Ente sono individuati e disciplinati dal Capitolo VII del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

Per regole specifiche di registrazione, si faccia riferimento all'Allegato B delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza (Regolamento di Allevamento e Registrazione).

Per i soggetti da iscrivere non sono ammessi incroci tra razze diverse entro le tre generazioni precedenti, tranne quando avvenuti tra razze definite sorelle o a seguito di un programma autorizzato ai sensi dell'Articolo 10 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di razza.

Per razze sorelle/affini si intendono razze con lo stesso standard eccetto che per la lunghezza del pelo o/e il disegno.

##### **3.1.2 Registrazione di soggetti nati e allevati all'estero e provenienti da Associazioni facenti parte del World Cat Congress (WCC) che non detengono un Libro Genealogico per conto dello Stato.**

I soggetti nati e allevati all'estero, di proprietà di un residente italiano, provenienti da Associazioni facenti parte del WCC che non detengono un LG riconosciuto, sono registrati previo esame della Valutazione della Compatibilità Genealogica (VCG) del Pedigree prodotto, da parte di un Giudice della Commissione Esperti Giudici dello Standard, secondo le modalità disposte dall'UC.

La VCG appura che i dati del gatto a cui la registrazione si riferisce e di tutti i suoi antenati riportati nel Pedigree siano geneticamente compatibili con i corrispondenti dati degli antenati.

La genealogia di questi soggetti verrà registrata nel database centrale senza attribuzione di un nuovo numero di iscrizione, mantenendo la sigla del Libro Genealogico di provenienza ed il numero di registrazione in base al documento originale in entrata. A questi gatti verrà assegnato un numero di registrazione interno.

Ogni ascendente dovrà essere identificabile tramite il Libro di Registrazione con il numero di registrazione, la razza, il colore ed il nome.

Superati i prerequisiti le ascendenze saranno riportate secondo quanto indicato nella documentazione prodotta, salvo quelle non considerate valide alla VCG.

Il certificato dovrà essere prodotto in originale accompagnato dal Passaggio di Proprietà. La genealogia conforme all'esito del processo istruttorio sarà trascritta sul Certificato Genealogico dell'Ente che sarà inviato al richiedente, restituendo il documento originale la cui copia è conservata presso l'UC.

In caso di incongruenza genealogica la trascrizione si fermerà lì dove si dovesse riscontrare tale incongruenza.

### **3.1.3 Registrazione di soggetti nati e allevati in Italia e provenienti da Associazioni che non detengono un Libro Genealogico per conto dello Stato.**

I gatti nati in Italia, di proprietà di un residente italiano e provenienti da altre Associazioni che non detengono un LG per conto dello Stato, sono iscritti al Libro Genealogico:

- a) se hanno compiuto quattro mesi di età;
- b) dopo controllo documentale da parte dell'UC, compreso il certificato di paternità e maternità riportante il n. di microchip dei genitori e del gatto di cui si chiede la trascrizione;
- c) dopo aver superato l'esame della VCG;
- d) previa produzione di test di parentela dei genitori che saranno richiesti a campione dall'UC secondo una modalità random prodotta automaticamente dal sistema operativo. La percentuale di campionatura sarà del 10%.

Superati i prerequisiti, le ascendenze saranno riportate secondo quanto indicato nella documentazione prodotta, salvo quelle non considerate valide dall'esame della VCG. La genealogia di questi soggetti verrà registrata nel database centrale senza attribuzione di un nuovo numero di iscrizione, mantenendo la sigla del Libro Genealogico di provenienza ed il numero di registrazione in base al documento originale in entrata. A questi gatti verrà assegnato un numero di registrazione interno.



### **3.1.4 Registrazione di soggetti nati e allevati all'estero e provenienti da Associazioni non facenti parte del World Cat Congress (WCC) che non detengono un LG per conto dello Stato.**

Per l'iter di registrazione al Libro Genealogico di soggetti di proprietà di un residente italiano, nati e allevati all'estero, provenienti da Associazioni non facenti parte del WCC che non detengono un LG riconosciuto, valgono le stesse norme di cui al punto 3.1.3.

### **3.1.5 Registrazione di soggetti di razze riconosciute con colori non riconosciuti**

Nel caso di richiesta di registrazione di soggetti di razze riconosciute con colori non riconosciuti, il Libro Genealogico provvederà alla registrazione secondo i criteri previsti dall'Allegato B (Regole di Allevamento e Registrazione del Libro Genealogico dell'Ente) e dagli articoli 8-9 e 10 del Disciplinare del Gatto di Razza.

## **3.2 Ammissione al Registro Iniziale (RIEX)**

### **3.2.1 Il Registro Iniziale RIEX**

Il RIEX è il libro nel quale vengono iscritti i gatti di razza pura, maschi e femmine, con almeno due generazioni di ascendenti note e riconosciute ed in possesso dei caratteri e requisiti previsti dalle presenti Norme Tecniche per la razza di appartenenza.

Possono essere iscritti al RIEX anche:

- a) i soggetti figli di genitori iscritti al RIEX;
- b) i soggetti che non abbiano i requisiti per essere iscritti al LO;
- c) i soggetti stranieri con almeno due generazioni note, provenienti da altri RIEX riconosciuti equipollenti dall'Ente ed in possesso dei caratteri e dei requisiti previsti dalle presenti Norme Tecniche per la razza di appartenenza;
- d) i soggetti, maschi e femmine, con una sola generazione nota di ascendenti ed in possesso dei caratteri e requisiti previsti dalle presenti Norme Tecniche per la razza di appartenenza;
- e) i soggetti dei quali non risulti l'origine, ma che presentano i caratteri di tipicità della razza, tali da farli ritenere di razza pura, per le razze ove questo sia consentito ed indicato dalle presenti Norme Tecniche;
- f) i soggetti risultanti da incroci (cross - breeding) di cui all'Articolo 12.1 dell'Allegato B;

Verranno iscritti al RIEX anche quei soggetti per i quali l'Ufficio Centrale abbia autorizzato specifici programmi di allevamento, volti al miglioramento ed alla salvaguardia di una determinata razza, secondo quanto stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale e dalle Norme Tecniche .

### **3.2.2 Ammissione al Riex di un soggetto senza ascendenza nota**

Per l'ammissione al Registro Iniziale (RIEX), il soggetto senza ascendenza nota dovrà essere presentato dopo i sei mesi di età nella classe Novizi in due Esposizioni Internazionali, di cui una dell'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, e giudicato, da due Giudici internazionali, almeno Eccellente, per le razze riconosciute in accordo con lo Standard di razza destinataria, o semplicemente Primo per le razze non riconosciute in accordo con lo standard proposto da entrambi i Giudici. La documentazione, consistente nella copia del Rapporto di giudizio, sarà inoltrata all'Ufficio Centrale dell'Ente dal proprietario o dall'allevatore.

Un soggetto può essere iscritto nella classe Novizi due sole volte.

### **3.3 Ammissione al Registro Razze Autoctone (nazionali e originarie di altri paesi) e in Via di Estinzione (RA/VE)**

Oltre ai Registri di appartenenza i soggetti di Razze Autoctone e in Via di Estinzione saranno registrati anche nel Registro detto RA/VE.

Per le Razze Autoctone vengono iscritti al RA/VE i soggetti maschi e femmine con un solo ascendente previo il controllo dello Standard in Esposizione.

I soggetti di Razze Autoctone originarie di altri Paesi possono essere iscritti al RA/VE purché accompagnati da regolari documenti di importazione e di provenienza.

La presentazione di queste razze in Esposizione deve essere richiesta in classe Novizi.

L'iscrizione a questo Registro serve a tutelare e monitorare statisticamente l'evoluzione dei soggetti appartenenti a queste razze dal punto di vista riproduttivo e del benessere.

La richiesta di iscrizione al RA-VE è fatta dal proprietario o dall'allevatore.

Per le Razze in Via di Estinzione è istituito un programma di protezione che iscrive tutti i soggetti maschi e femmine provvisti di ascendenza regolare favorendo, in accordo con i proprietari e gli allevatori, la riproduzione selezionata dei soggetti idonei, secondo quanto previsto dall'Articolo 8 del Disciplinare del Gatto di Razza.

### **3.4 Registro Supplementare (RS) delle Razze non riconosciute e in via di riconoscimento**

Nel Registro Supplementare (RS) sono iscritti i soggetti di Razze non riconosciute dall'Ente e quelle in via di riconoscimento da Organismi Internazionali Felini .

Tali razze vengono monitorate dalla Commissione Standard e dalla Commissione Benessere dell'Ente relativamente alla loro evoluzione.

Il Registro Supplementare è articolato a sua volta in due distinte sezioni:

- RS-LO
- RS-RIEX

alle quali i soggetti saranno registrati seguendo le medesime regole descritte negli Articoli 9 e 10 del Disciplinare .

Le Razze in via di riconoscimento sono elencate nel Volume VII - Allegato A, delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza, Standard di Razza.

Le Razze non riconosciute sono elencate nel Volume VIII - Allegato A1, delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Gatto di Razza, Standard di Razza.

I gatti appartenenti a Razze non riconosciute e in via di riconoscimento possono essere esposti in Esposizioni dell'Ente rispettivamente con il prenome "NO" o nella classe 20, secondo quanto disposto all'Articolo 21 delle Norme Tecniche delle Mostre ed Esposizioni.

**3.4.1** Per la registrazione al Registro Sperimentale (RS) verrà seguita una convenzione simile a quella adottata per gli altri Libri Genealogici, relativamente alla indicazione del codice del paese, della Associazione che emette il Certificato e dell'indicazione della Sezione ove il soggetto viene iscritto.

In dettaglio:

(IT) ENFI RS-LO nnnnn per la sezione RS-LO;

(IT) ENFI RS-RIEX nnnnn per la sezione RS-RIEX;

dove per ENFI si intende Ente Nazionale Felinotecnica Italiana e per 'nnnnn' si intende un numero progressivo generale del Libro Genealogico .

## Capitolo IV

### Difetti da esclusione

#### 4.1 Cause di esclusione all'iscrizione

Non potranno accedere alla registrazione nel Libro Genealogico dell'Ente tutti i soggetti indicati nell'Allegato B, Articolo 3.6 - Impossibilità di Allevamento e Registrazione.

#### 4.2 Malattie genetiche e test

Al fine di evitare la diffusione delle malattie geneticamente trasmesse, l'UC:

- a) attua programmi di screening attraverso i Test genetici obbligatori, di cui all'Appendice I - Allegato B- delle presenti Norme Tecniche;
- b) provvede a sensibilizzare gli allevatori e i proprietari all'effettuazione dei Test genetici ed esami raccomandati di cui all'Appendice II e III - Allegato B - delle presenti Norme Tecniche;
- c) provvede, per il tramite della Commissione Benessere, ad aggiornare la lista dei test genetici di cui alle presenti Norme Tecniche, in accordo con i progressi degli studi scientifici.

Tutti i soggetti appartenenti a razze ritenute a rischio di trasmissione di malattie genetiche devono essere monitorati.

Per i riproduttori delle Razze ammesse al Libro Genealogico è obbligatoria l'effettuazione dei test appositamente previsti, al fine di conoscere la predisposizione degli stessi soggetti alle malattie genetiche. scegliere

E' obbligatorio conoscere il genotipo (tramite test sul DNA del soggetto e/o dei suoi ascendenti) dei riproduttori di Razze riportate nell'Allegato B (Regole di Allevamento e Registrazione) per le rispettive malattie genetiche.

I Test genetici devono essere effettuati da laboratori accreditati, alcuni dei quali convenzionati con l'Ente.

Il risultato del Test è rilasciato all'allevatore o al proprietario, che inoltra la relativa certificazione all'Ente il quale provvede a trascrivere i risultati sul Certificato Genealogico.

Nel caso di test disposti dall'Ente, i risultati verranno inviati dai laboratori direttamente all'Ente.

L'esito dei test genetici, specifici per ogni razza, deve essere riportato sul Certificato Genealogico del gatto e dei suoi discendenti.

La certificazione con i risultati dei Test genetici effettuati, deve riportare il numero di microchip identificativo del gatto testato.

## **Capitolo V**

### **Gestione della riproduzione**

#### **5.1 Iscrizione delle cucciolate**

Sono iscritte al Libro Genealogico solo le cucciolate provenienti da fattrici iscritte al Libro e di età inferiore ai 10 anni.

Non è ammessa l'iscrizione al Libro Genealogico di più di tre cucciolate per fattrice, prodotte nell'arco di 24 mesi, a meno che non risulti che la cucciolata supplementare sia necessaria alla salute della fattrice, come da certificazione veterinaria.

Dall'ultimo parto risultante dalla denuncia di nascita, la fattrice non può essere sottoposta a nuovo accoppiamento prima dei 95 giorni.

#### **5.2 Riproduzione e cessione dei cuccioli**

Il gatto di sesso femminile (di seguito fattrice) può riprodursi a partire dal compimento dell'anno, ovvero la fattrice potrà essere coperta solo dopo il decimo mese dalla nascita. Onde scoraggiare la riproduzione di gatte di età inferiore all'anno, le cucciolate saranno registrate previo pagamento di una sovrattassa come penale sul normale costo di registrazione.

Diversamente una fattrice può riprodurre una singola volta prima del compimento dell'anno di età, previa presentazione di certificato medico che ne attesti la necessità. La gatta potrà essere coperta dopo il 7° mese.

I cuccioli potranno lasciare la madre solo dopo il compimento della 12° settimana (84 giorni). Nel caso che il cucciolo sia ceduto prima della 12° settimana l'allevatore o il proprietario saranno soggetti a provvedimento disciplinari.

#### **5.3 Denuncia di Nascita**

Entro e non oltre i 30 giorni dalla nascita dei cuccioli il proprietario o l'allevatore deve far pervenire all'UC la denuncia di nascita redatta su apposito modulo predisposto, recante tutti i dati dei riproduttori con la data di nascita.

Alle denunce di nascita fatte pervenire dopo il 30° giorno è applicato un sovrapprezzo, secondo il tariffario vigente.

Oltre i 60 giorni, insieme al parere positivo dell'UC, è obbligatorio un controllo di cucciolata per cui alla

quota dovuta andranno aggiunti i costi del controllo (km più pedaggio).

Dopo la denuncia della prima cucciolata gli allevatori dovranno chiedere l'Affisso.

#### **5.4 Dichiarazione di Monta**

Qualora il proprietario dello stallone sia differente dal proprietario della fattrice, la denuncia di nascita deve essere integrata con la dichiarazione di monta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, per la parte relativa allo stallone e firmata da entrambe le parti. Se lo stallone è di proprietà di una persona residente all'estero e non è iscritto al Libro Genealogico, deve essere prodotta copia del Certificato Genealogico dell'animale stesso. In tal caso il costo della denuncia è incrementato, secondo le tariffe correnti, di una quota per la registrazione della monta esterna.

#### **5.5 Fecondazione**

L'allevatore è il proprietario della femmina all'atto della monta.

La fecondazione di una femmina può avvenire mediante monta naturale o fecondazione artificiale effettuata e certificata da un medico veterinario. Tale certificazione deve essere inviata a corredo della documentazione di cui al punto precedente tramite apposito modulo predisposto dall'UC.

#### **5.6 Certificati Genealogici**

**5.6.1** Ogni cucciolo dichiarato al Libro Genealogico dell'Ente, deve essere registrato ed è vietato cederlo senza Certificato Genealogico. I Certificati Genealogici saranno rilasciati al proprietario della fattrice che è anche proprietario della cucciolata.

**5.6.2** Le domande per l'iscrizione al Libro Genealogico dei cuccioli e per il rilascio dei relativi certificati genealogici devono pervenire all'UC, corredate di documentazione completa, entro e non oltre i 6 mesi dalla nascita per poter usufruire della tariffa base.

L'iscrizione al LO/RIEX/RS, come il rilascio dei relativi certificati genealogici, deve essere richiesta contestualmente per tutti i cuccioli appartenenti ad una medesima cucciolata.

**5.6.3** Nel caso in cui un cucciolo muoia dopo la dichiarazione di nascita, ma prima dei tre mesi di età, sarà cura del proprietario della fattrice inviare il relativo certificato di morte redatto da un veterinario.

**5.6.4.** Nel caso in cui un cucciolo muoia dopo i tre mesi, ma prima che sia richiesto il Certificato

Genealogico, lo stesso sarà comunque emesso, dietro pagamento, con l'annotazione relativa del decesso del soggetto.

**5.6.5** Il Certificato Genealogico, la cui richiesta venga presentata oltre il termine dei sei mesi, è emesso dietro pagamento di una quota maggiorata. Tale quota si applica anche nel caso di mancato completamento della documentazione necessaria, sempre entro i 6 mesi dalla nascita.

**5.6.6** Possono essere rilasciati Certificati Genealogici anche per i cuccioli di età superiore a dodici mesi. Tale rilascio, in via eccezionale, è soggetto al preventivo esame della richiesta e del parere, da parte del Capo Reparto del Libro Genealogico.

**5.6.7** L'omonimia con soggetti già presenti nella Banca dati dell'Ente comporta che l'UC aggiungerà un progressivo (I, II, III etc.) al nome del gatto che si intende iscrivere al Libro Genealogico .

**5.6.8** I Certificati Genealogici sono trasmessi al proprietario della fattrice, che è anche proprietario della cucciolata in base alla denuncia di nascita inviata, nei termini previsti dagli articoli precedenti. La trasmissione al proprietario della fattrice avverrà anche per i CG dei cuccioli già ceduti ed intestati ai nuovi proprietari.

## **5.7 Clausola Not For Breeding (NFB)**

**5.7.1** La clausola "Not For Breeding" - non adatto alla riproduzione - (di seguito indicata come NFB), vieta che il gatto venga utilizzato per la riproduzione.

La clausola è permanente e viene indicata anche nei successivi passaggi di proprietà. Tale indicazione non consente l'iscrizione ai Libri delle eventuali discendenze dei soggetti ai quali è stata attribuita tale clausola.

Il proprietario chiede l'indicazione della clausola NFB sul Certificato Genealogico del gatto, portando a supporto e giustificazione la necessaria documentazione, qualora si evidenzino:

- a) Difetti generali di razza rispetto agli standard definiti nelle presenti Norme tecniche e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previa presentazione di certificato medico veterinario;
- b) Difetti da squalifica per tutte le razze come riportati nello Standard di Razza, e riconducibili a difetti geneticamente trasmissibili, previo rapporto di un Giudice facente parte del corpo degli Esperti dell'Ente;
- c) Presenza di malattie genetiche ufficialmente certificate dal laboratorio che ha effettuato i test (Pk-Def, PRA, HCM, etc).

La clausola “NFB” è imposta d’ufficio dall’UC in qualsiasi momento della vita di un soggetto iscritto al Libro Genealogico, qualora sussistano giustificati e certificati motivi che vietano l’utilizzazione dell’animale per la riproduzione.

L’inserimento della clausola NFB può essere richiesta da parte del proprietario o dell’allevatore in qualsiasi momento, anche nei successivi passaggi di proprietà. In tal caso il Certificato Genealogico originale è restituito all’UC che ne emette uno aggiornato.

**5.7.2** La CTC viene periodicamente aggiornata sull’emissione dei Certificati NFB.

## **5.8 Passaggio di proprietà (Transfer)**

La richiesta di passaggio di proprietà, presentata all’UC su apposito modulo dallo stesso Ufficio predisposto, deve essere inoltrata entro e non oltre i 6 mesi dalla data di cessione del soggetto.

In caso di richiesta presentata oltre i termini la quota dovuta é raddoppiata.

Il passaggio di proprietà dei cuccioli deve essere richiesto dal proprietario della fattrice direttamente all’UC; se contestualmente viene richiesto il Certificato Genealogico, la registrazione del passaggio di proprietà è gratuita ed il nominativo del nuovo proprietario sarà indicato direttamente sul Certificato Genealogico.

## **5.9 Decesso, furto e smarrimento**

Il proprietario deve comunicare all’UC, entro un mese dalla data in cui è avvenuto l’evento e su modello predisposto dall’UC, il decesso, il furto o lo smarrimento del gatto di proprietà iscritto al LG, accompagnandolo con semplice autocertificazione.

Il proprietario deve inoltre comunicare al Servizio veterinario territorialmente competente il decesso, il furto o lo smarrimento del soggetto di sua proprietà, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **5.10 Modifiche ai documenti del Libro Genealogico**

E' fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi correzione, che alteri o contraffaccia i documenti originali del Libro Genealogico, come previsto dall’Articolo 22 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza. In caso di errore per il quale necessiti una correzione, il documento originale, con allegata la documentazione che giustifichi la rettifica, deve essere inviato all’UC, il quale, dopo le necessarie verifiche, riemetterà il documento stesso, debitamente corretto, previo eventuale pagamento della relativa tariffa.



## Capitolo VI

### Registrazione di un Affisso

#### 6.1 Definizione di Affisso

L'Affisso è la possibilità di fregiarsi di un appellativo, che identifica univocamente i gatti prodotti da un allevamento, opportunamente registrato a cura dell'UC, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

#### 6.2 Soggetti richiedenti l'Affisso

L'Affisso può essere richiesto da:

- a) una singola persona fisica, o anche;
- b) coniugi o coppie di conviventi, purché abbiano lo stesso indirizzo.

Nella domanda di richiesta d'Affisso dovrà essere indicato il nome del titolare dell'Affisso e gli eventuali cointestatari. In caso di divisione dell'allevamento o di controversie di varia natura, l'Affisso rimarrà di esclusivo uso del titolare.

Nessun gatto può fregiarsi di un affisso se non quello del suo allevatore. L'allevatore è il proprietario della femmina all'atto della monta. In ogni caso, l'allevatore può concedere all'acquirente di una femmina incinta il permesso di registrare la cucciolata con l'affisso del nuovo proprietario.

#### 6.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi per il riconoscimento di un Affisso sono:

- piena proprietà di almeno una femmina adulta integra;
- confermata capacità riproduttiva del soggetto di cui sopra;
- nascita di una cucciolata iscritta al Libro Genealogico della razza per la quale si richiede l'Affisso stesso;
- consentire agli incaricati dell'UC di effettuare visite di controllo all'Allevamento;
- essere a conoscenza e rispettare i Regolamenti e le Norme Tecniche dell'Ente.

La proprietà dei gatti nati nell'allevamento è attribuita all'intestatario della fattrice, salvo diversa richiesta, firmata da tutti gli intestatari dell'Affisso ed inoltrata all'UC.

Le cucciolate nate nel periodo che intercorre fra la domanda d'Affisso e la concessione dello stesso, potranno utilizzare il nome dell'Affisso, una volta concesso.

Gli Affissi dell'Ente che abbiano registrato almeno una cucciolata negli ultimi 24 mesi ("affissi attivi") verranno inseriti di diritto nell'elenco "affissi attivi" dell'Ente, con i riferimenti anagrafici che gli intestatari vorranno mettere in evidenza.

Gli Affissi "non attivi" dell'Ente saranno reinseriti nell'elenco degli "affissi attivi", al momento della presentazione della prima denuncia di nascita di una cucciolata.

## **6.4 La richiesta di Affisso**

**6.4.1** La richiesta di registrazione di un Affisso è volontaria e dovrà essere inoltrata attraverso la compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'UC.

**6.4.2** Dal momento che è vietato cedere soggetti ai negozi di gatto o domiciliarli presso gli stessi con lo scopo di cederli a terzi, il socio che sia titolare di negozio o magazzino in cui si vendono prodotti per gatto potrà richiedere l'Affisso previa autocertificazione che nel negozio o magazzino non vengono tenuti gatti allo scopo della vendita a terzi.

**6.4.3** Il richiedente dovrà indicare per l'Affisso tre nomi fra i quali ne verrà scelto uno, previa verifica di disponibilità del nome.

Il nome dei nuovi Affissi non deve superare i 15 caratteri, spazi compresi, e non deve iniziare con una preposizione quale ad esempio "del" o "dei" o altri.

Il nome dell'Affisso precede il nome del gatto nato nell'allevamento proprietario della fattrice secondo la dicitura "Affisso dell'allevatore" più "nome del gatto".

Il nome dell'Affisso è associato al richiedente, nel registro degli allevatori e dei proprietari, e ha validità nazionale ed internazionale.

Il titolare di un Affisso potrà richiedere l'estensione ad altra razza, previo pagamento della quota corrispondente.

In caso di richiesta di Affisso con nome già registrato presso altra Associazione sovranazionale, l'Ente cercherà di mantenere il nome originale, ove sia possibile, a condizione che l'intestatario sia lo stesso.

## **6.5 Hosting (Affidamento)**

**6.5.1** Il gatto facente parte dell'allevamento può essere collocato presso terzi; in tal caso dovrà essere comunicato all'UC dall'allevatore o dal proprietario, entro 15 giorni dalla data dello spostamento del soggetto e tramite apposito modulo predisposto, il nominativo del detentore e l'indirizzo presso il quale il gatto stesso è collocato, al fine di consentire i necessari controlli.

**6.5.2** L'hosting sarà registrato nella banca dati tenuta dall'Ente.

**6.5.3** I detentori del gatto devono in ogni caso provvedere al benessere ed alla salute del gatto e ne sono responsabili secondo le normative vigenti.

**6.5.4** Non è da considerarsi hosting l'affido a terzi di un gatto per un periodo fino ad un massimo di due mesi per le monte di soggetti date anche all'estero.

## **6.6 Mantenimento dell'Affisso**

**6.6.1** L'Affisso viene concesso a vita e pertanto non può essere revocato; il suo utilizzo potrà essere interrotto, anche temporaneamente, se verranno meno i requisiti minimi oppure sospeso come sanzione per inosservanza dei regolamenti o per gravi inadempimenti.

**6.6.2** L'Affisso non è trasferibile se non ai cointestatari.

**6.6.3** L'Affisso può passare al cointestatario in caso di morte, previa richiesta in vita del titolare all' UC.

## **6.7 Cancellazione dell'Affisso**

Un Affisso può essere cancellato quando:

- a) Il proprietario è deceduto senza legittimi eredi;
- b) E' trascorso un periodo di 25 anni dal momento della registrazione dell'ultima cucciolata;
- c) E' trascorso un periodo di 10 anni senza che l'Affisso sia stato mai utilizzato dal momento della sua registrazione.

L'Ente può chiedere la cancellazione dell'Affisso anche nel caso in cui il proprietario dell'Affisso stesso sia stato radiato dall'Ente o da un Club Autorizzato e Patrocinato dall'Ente.

## Capitolo VII

### Controlli

#### 7.1 Obbligatorietà

L'allevatore o il proprietario di soggetti iscritti al LG, al fine di consentire la verifica della regolarità dei documenti emessi, deve consentire l'effettuazione di controlli, secondo quanto disposto dall'Articolo 18 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza.

La mancanza di collaborazione in tal senso da parte dell'allevatore o del proprietario sarà oggetto di segnalazione all'UC per i necessari e opportuni provvedimenti.

#### 7.2 Natura dei controlli

I controlli avranno natura:

- a) casuale;
- b) su iniziativa dell'Ente che detiene il Libro Genealogico ;
- c) su richiesta del Proprietario o dell'Allevatore;
- d) su segnalazione di terzi all'Ente che detiene il Libro Genealogico, eventualmente accompagnata da idonea documentazione anche veterinaria;

I controlli potranno riguardare:

- e) controllo di cucciolata e di colori nel caso di controversie;
- f) del Certificato Genealogico con genealogie controverse;
- g) la concessione degli Affissi;
- h) test di paternità o di maternità in caso sorgano dubbi sulla correttezza;
- i) casi sottoposti all'attenzione della CTC da parte dell'UC.
- j) test riguardanti la salute del gatto e le condizioni sanitarie dell'allevamento;
- k) ove il controllo sia ritenuto opportuno.

#### 7.3 Modalità dei prelievi per i test

I prelievi dovranno essere effettuati:

- a) Da un veterinario in presenza di un rappresentante del LO o dell'UC.
- b) Presso uno Studio Veterinario o direttamente presso l'allevamento.
- c) I test diagnostici dovranno essere effettuati presso laboratori specializzati, alcuni dei quali convenzionati con l'Ente.
- d) I prelievi dovranno essere oggettivamente ed unicamente riconducibili ad un determinato soggetto, per cui lo stesso sarà fornito di microchip, se sprovvisto, al momento del prelievo.

## **7.4 Modalità dei controlli**

**7.4.1** I controlli da parte dell'Ente, effettuati presso allevamenti o proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico per i punti a e g dell'Articolo 7.2 sono gratuiti ed effettuati da incaricati dell'Ente. Gli incaricati del controllo riceveranno da parte dell'Ente un rimborso spese chilometrico secondo il tariffario in vigore per i Giudici e un rimborso delle spese autostradali, il tutto dietro presentazione di adeguata documentazione.

**7.4.2** I controlli effettuati dall'Ente presso allevamenti o proprietari di soggetti iscritti al Libro Genealogico per i restanti punti dell'Articolo 7.2 sono a carico del proprietario o dell'allevatore e comprendono il rimborso spese come al punto 1) (km e pedaggi) più una quota fissa per l'uscita, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il rimborso andrà versato all'Ente il quale a sua volta provvederà a rimborsare gli incaricati del controllo.

A questi si aggiungeranno i costi per la ristampa del Certificato Genealogico, in caso di conferma per un colore diverso da quello già registrato per il soggetto controllato.

**7.4.3** Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui al punto 1), effettuati da un Giudice iscritto nell'elenco dei Giudici dell'Ente abilitato per la Razza in oggetto, si rilevasse la necessità di un cambio colore per gatti adulti presenti in allevamento, verranno applicate le tariffe di cui al punto 2) a carico del proprietario dei soggetti.

**7.4.4** Gli utenti che riceveranno una visita di controllo dell'allevamento, dovranno dare la loro massima disponibilità e collaborazione agli incaricati dell'UC dell'Ente.

**7.4.5** Se durante il controllo dell'allevamento si riscontrassero carenze rilevanti, sia di carattere igienico-sanitario che formale, l'UC, dopo aver dato tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo dell'Ente, prenderà i provvedimenti del caso, e lo segnalerà alle Autorità Competenti per i successivi controlli.

**7.4.6** Questi controlli possono essere effettuati solo da incaricati dell'UC, da Giudici Internazionali inseriti nell'elenco Giudici dell'Ente abilitati per il soggetto di cui si chiede la conferma colore o da Allievi Giudici.